



**CODICE DI CONDOTTA**

**SULLA CONSULTAZIONE DELLE AGENZIE DI STAMPA  
MEDIANTE SISTEMI PLURI-AGENZIA**

Premesse:

- A. La consultazione delle Agenzie di stampa è stata caratterizzata, negli ultimi anni, da crescenti fenomeni di utilizzo abusivo ed illegittimo dei flussi informativi.
- B. Le Agenzie di stampa hanno il legittimo interesse a garantire e proteggere la distribuzione e la consultazione dei propri flussi da qualsiasi intrusione di terzi non autorizzati che possano in qualunque modo accedere, memorizzare, anche solo temporaneamente, diffondere, modificare, alterare, danneggiare e/o, comunque, compiere un utilizzo illecito e/o comunque non autorizzato dei propri contenuti informativi.
- C. Le Agenzie di stampa hanno il legittimo interesse a verificare che i propri clienti fruiscano dei notiziari informativi conformemente alle modalità definite nei rispettivi contratti di abbonamento e di servizi.
- D. Le Agenzie di stampa, pur avendo la facoltà di tutelare e proteggere i propri flussi informativi avvalendosi di un sistema di distribuzione e/o di consultazione di tipo esclusivo, sono concordi nell'utilizzare sistemi di consultazione "pluri-agenzia", siano essi di tipo proprietario o di terze parti, per evitare che il cliente sia costretto ad impiegare più sistemi di consultazione. Viene, pertanto, riconosciuta al cliente la facoltà di scelta rispetto ai diversi sistemi di consultazione disponibili, a

condizione che il sistema prescelto rispetti i requisiti di seguito descritti: certificazione delle postazioni e controllo remoto delle stesse. Le agenzie si impegnano pertanto a non fornire i propri servizi nei casi in cui tali requisiti non fossero rispettati.

- E. Per sistema di consultazione pluri-agenzia si intende un sistema di consultazione che consenta al cliente di visualizzare contestualmente i notiziari di più agenzie di stampa con il medesimo programma informatico.
- F. Le Agenzie di stampa si impegnano a rispettare la scelta dei clienti relativa al fornitore del sistema pluri-agenzia, senza alcuna discriminazione tra sistemi di consultazione forniti da agenzie, sistemi di soggetti terzi e sistemi di tipo proprietario, a condizione che il sistema prescelto risponda ai requisiti di cui alla precedente lettera D.
- G. Al fine di ottimizzare la circolazione dei contenuti informativi e di consentire il rapido sviluppo e la diffusione dei meccanismi di controllo dei flussi informativi in rete, i fornitori di sistemi di consultazione devono favorire l'interoperabilità dei propri programmi di visualizzazione.
- H. I fornitori di sistemi di consultazione pluri-agenzia devono provvedere alla manutenzione, per quanto di loro competenza, con la massima sollecitudine e diligenza, informando tempestivamente le agenzie interessate in caso di malfunzionamenti rilevanti e senza discriminazione alcuna tra le stesse agenzie. Al fine della pronta soluzione dei malfunzionamenti segnalati, le agenzie interessate si impegnano a cooperare con altrettanta sollecitudine e diligenza.
- I. Con il presente Codice di condotta le Agenzie di stampa aderenti alla Fieg intendono definire regole di comportamento e standard di sicurezza uniformi da applicarsi in tutti i casi in cui i notiziari informativi vengano consultati mediante sistemi pluri-agenzia forniti dalle stesse agenzie di stampa, da terzi fornitori o di proprietà del cliente.

Ciò premesso, si conviene quanto segue:

- 1) Le Agenzie di stampa sono libere di scegliere, conformemente alle rispettive esigenze strategico-organizzative, le modalità di distribuzione dei flussi informativi che ritengano più opportune, a condizione che:
  - (i) la scelta sia operata nel rispetto dei principi del diritto della concorrenza e non si concretizzi in un comportamento lesivo per le altre agenzie di stampa o per i fornitori di sistemi di consultazione;
  - (ii) le misure tecnologiche di protezione dei contenuti e di certificazione delle postazioni non ostino in nessun modo alla ricevibilità dei contenuti da parte dei fornitori dei sistemi di consultazione delle notizie.
- 2) Le Agenzie di stampa hanno diritto di pretendere che i sistemi pluri-agenzia scelti dal cliente siano tali da permettere la consultazione dei notiziari esclusivamente da postazioni certificate, ossia da quei terminali informatici (PC, palmari, od altro) che siano stati singolarmente abilitati alla visualizzazione dei notiziari informativi delle agenzie.
- 3) Le Agenzie di stampa possono chiedere che il sistema scelto dal cliente consenta alle stesse il controllo remoto delle postazioni certificate, mediante utenze di monitoraggio attivate dal soggetto che fornisce il sistema di consultazione. Qualora non fosse possibile l'attivazione delle utenze di monitoraggio da remoto per motivi dipendenti dal cliente utilizzatore, il sistema di consultazione dovrà comunque essere dotato di utenze di monitoraggio attivate localmente, presso i sistemi che si trovano nella disponibilità del cliente.
- 4) In relazione alle postazioni dei clienti già attestate su sistemi di consultazione pluri-agenzia alla data del presente Codice di condotta, ciascuna Agenzia di stampa può chiedere al soggetto che fornisce il sistema di conoscere il numero di postazioni attive presso il cliente, la relativa certificazione e l'implementazione delle utenze di monitoraggio remoto o locale.
- 5) Al fine di consentire a ciascuna Agenzia di stampa di verificare

la rispondenza tra le postazioni richieste dal cliente e quelle effettivamente contrattualizzate, in relazione all'attivazione di nuove postazioni, ciascuna Agenzia di stampa può chiedere che il fornitore del sistema di consultazione le comunichi tempestivamente il numero di postazioni certificate installate presso il cliente e provveda a disattivarle prontamente nel caso in cui non risultino dal contratto in essere tra l'Agenzia e il cliente.

- 6) I sistemi di consultazione dei notiziari d'informazione quotidiani delle Agenzie di stampa non devono consentire l'archiviazione dei flussi informativi (c.d. "news feed") per un periodo superiore a quindici giorni.
- 7) In relazione ai sistemi di consultazione forniti prima della data di sottoscrizione del presente Codice di condotta, qualora il cliente rifiutasse espressamente:
  - (i) di sottostare al processo di certificazione delle postazioni;
  - (ii) l'attivazione di utenze di monitoraggio da remoto;
  - (iii) l'adeguamento del sistema di consultazione alla tipologia di servizio offerto dalle agenzie;

il soggetto che fornisce il sistema di consultazione lo comunicherà tempestivamente all'Agenzia di stampa interessata affinché quest'ultima adotti i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti del cliente.

- 8) Le disposizioni del presente Codice di condotta non si applicano ai clienti editori di testate giornalistiche di elevata diffusione dotati di un sistema editoriale ad uso interno di tipo proprietario. In tali casi ciascuna Agenzia di stampa potrà convenire con il soggetto che fornisce il sistema di consultazione le soluzioni ritenute compatibili e più idonee con la gestione interna del sistema editoriale del cliente.
- 9) Le Agenzie di stampa aderenti alla Fieg si impegnano a rispettare e a far rispettare il presente codice di condotta nei rapporti con i clienti e i fornitori di sistemi di consultazione, nel comune interesse del settore e nel rispetto delle regole del mercato.



FEDERAZIONE ITALIANA  
EDITORI GIORNALI

10) Il codice di condotta è aperto alla libera adesione delle Agenzie di stampa, aderenti e non aderenti alla Fieg, che ne condividono le finalità.

Roma, 13 dicembre 2005